ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 DEL 17.09.2008

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.

Indice

Art. 1 – Oggetto pag. 3

Art. 2 – Individuazione dei lavori in economia pag. 3

Art. 3 – Rapporti misti pag. 4

Art. 4 – Modalità di esecuzione in economia pag. 4

Art. 5 – Responsabile nella procedura di realizzazione dei lavori di amm.ne diretta pag. 4

Art. 6 – Lavori da realizzare per cottimo fiduciario pag. 4

Art. 7 – Autorizzazione della spesa per lavori in economia pag. 5

Art. 8 – Avvio del procedimento di realizzazione dei lavori in economia pag. 5

Art. 9 – Progettazione degli interventi pag. 6

Art. 10 – Determinazione di avvio della procedura in economia pag. 6

Art. 11 – Procedure per l'affidamento dei cottimi fiduciari pag. 6

Art. 12 – Sistemi di aggiudicazione pag. 6

Art. 13 – Qualificazione delle imprese affidatarie dei cottimi fiduciari pag. 7

Art. 14 – Svolgimento delle gare pag. 7

Art. 15 – Affidamenti diretti pag. 7

Art. 16 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza pag. 7

Art. 17 – Contratti di cottimo pag. 7

Art. 18 – Consegna pag. 8

Art. 19 – Perizia suppletiva per maggiori spese pag. 8

Art. 20 – Lavori eseguiti in amministrazione diretta pag. 9

Art. 21 – Esecuzione del cottimo fiduciario pag. 9

Art. 22 – Liquidazione pag. 9

Art. 23 – Certificazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in economia pag. 9

Art. 24 – Disposizioni finali pag. 10

Art. 1

Oggetto.

1. L'esecuzione dei lavori in economia da parte del Comune di Vercurago è regolata dalle norme contenute nel presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2

Individuazione dei lavori in economia.

1. I lavori in economia di cui al presente regolamento sono quelli disciplinati dall'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) come sistema di esecuzione delle opere pubbliche, alternativo a quello dell'appalto.

2. I lavori che si possono effettuare in economia secondo le procedure del presente regolamento, e nel rispetto dell'articolo 125, 6° comma, del D. Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quanto l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del citato D.Lgs. 163/2006;

b. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro, se eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125, 5° comma, del D. Lgs. n. 163/2006; non superiori a 100.000 Euro, se eseguiti mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, comma 6 lett. B), del D. Lgs. n. 163/2006;

c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e. lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

3. Per interventi non programmabili in materia di sicurezza si intendono tutti quei lavori non inseriti nel programma delle opere pubbliche e/o nell'elenco delle manutenzioni, che si renda necessario eseguire per adempiere agli obblighi di legge relativi, nella misura in cui esista il finanziamento nel Peg in favore del Servizio Tecnico, e, detto finanziamento venga assegnato dalla Giunta qualora l'eventuale stanziamento esistente non sia sufficiente.

4. In particolare, per manutenzioni, si individuano le seguenti tipologie, non esaustive, di lavori:

a. manutenzioni di edifici comunali, strade e piazze, fognature, cimiteri, acquedotti e fontane, impianti sportivi e tecnologici, rete di illuminazione pubblica, aree verdi e segnaletica stradale;

b. riparazioni urgenti a seguito frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;

c. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;

d. lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di immobili comunali adibiti o non al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e manufatti;

e. noleggio di macchine, a caldo o a freddo, per lavori pubblici.

Art. 3

Rapporti misti.

1. Nei rapporti misti di lavori, forniture e servizi e nei rapporti di forniture o di servizi in economia quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori in economia assumano rilievo economico superiore al 50% (cinquanta percento), ai sensi dell'art. 14, 3° comma, D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 4

Modalità di esecuzione in economia.

1. L'esecuzione dei lavori in economia, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006, si effettua:

a. in amministrazione diretta

b. per cottimo fiduciario.

2. Quando si procede in amministrazione diretta i lavori sono eseguiti senza l'intervento di un imprenditore che, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si assuma, in qualità di appaltatore, l'organizzazione dei mezzi necessari ed il rischio della gestione delle opere da realizzare.

3. La gestione delle opere e l'organizzazione dei mezzi per realizzare i lavori è assunta, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006, dal Responsabile del Servizio, che organizza ed esegue per mezzo del personale comunale assegnato, o, eventualmente, per mezzo di personale appositamente assunto, i lavori individuati dall'articolo 2 del presente regolamento

4. Ai fini di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 5

Responsabile nella procedura di realizzazione dei lavori in amministrazione diretta-

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto dell'articolo 5 della legge 241/1990, assegna a sé o ad altro dipendente all'uopo idoneo della struttura l'incarico di responsabile del procedimento di realizzazione dei lavori in economia diretta, nel rispetto delle disposizioni normative, ivi comprese quelle del presente regolamento.

2. Il responsabile del procedimento, ove nominato, risponde direttamente all'Ente della corretta organizzazione e gestione del lavoro, nonché della corretta esecuzione dei lavori, dal punto di vista tecnico ed organizzativo.

3. Il responsabile del procedimento dei lavori da realizzare in economia partecipa alle modalità di incentivazione previste dall'articolo 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 6

Lavori da realizzare per cottimo fiduciario.

1. Quando l'Ente non disponga dell'organizzazione adeguata alla realizzazione in amministrazione diretta dei lavori in economia, per carenza di attrezzature o di personale, si può procedere mediante cottimo fiduciario.

2. Il cottimo fiduciario consiste in una procedura negoziata, corrispondente a trattativa privata preceduta da un'indagine di mercato tra almeno 5 imprese, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, adottata per l'affidamento ad un imprenditore esterno dei lavori individuati dall'articolo 2 del presente regolamento, di importo non superiore a 200.000 Euro.

3. In ogni caso, il cottimo fiduciario non corrisponde ad appalto, ma è il mezzo con il quale il Responsabile del Servizio si procura l'organizzazione necessaria alla realizzazione dei lavori, restando allo stesso la responsabilità della corretta esecuzione dei medesimi nei confronti del Comune.

4. L'impresa affidataria del cottimo, a sua volta, risponde direttamente al Responsabile del Servizio.

5. A seguito dell'affidamento del cottimo fiduciario, deve essere stipulato un contratto tra il Responsabile del Servizio e l'impresa cottimista come previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, gli affidamenti di importo superiore a €. 150.000,00 tramite cottimo sono soggetti a informazione mediante comunicazione all'Osservatorio a cura del responsabile del procedimento.

7. Le particolari tipologie di lavori affidabili per cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, 6° comma, D.Lgs. n. 163/2006, sono le seguenti IVA esclusa:

a. impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, fino ad Euro 50.000;

b. finiture di opere generali, anche con materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, fino ad Euro 50.000;

c. finiture di opere generali in materia edile, fino ad Euro 100.000;

d. impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, fino ad Euro 50.000;

e. segnaletica stradale non luminosa, fino ad Euro 50.000;

f. barriere e protezioni stradali, fino ad Euro 50.000;

g. verde e arredo urbano, fino ad Euro 100.000;

h. impianti termici e di condizionamento, fino ad Euro 50.000;

i. impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi, fino ad Euro 50.000;

j. strutture in legno, fino ad Euro 50.000;

k. manutenzione di opere o di impianti, fino ad Euro 100.000.

Art. 7

Autorizzazione della spesa per lavori in economia.

1. Il presente articolo disciplina le modalità di assunzione della spesa per l'esecuzione dei lavori in economia, quale sistema di esecuzione dei lavori pubblici, alternativo al sistema dell'appalto.

2. Attraverso il piano esecutivo di gestione, nel rispetto dell'elenco del programma delle opere pubbliche, la Giunta Comunale assegna la gestione degli stanziamenti di spesa per i singoli interventi da realizzare in economia.

Art. 8

Avvio del procedimento di realizzazione dei lavori in economia.

1. Il procedimento per la realizzazione dei lavori in economia viene avviato dal Responsabile del Servizio.

2. Il Responsabile del Servizio dà corso ai lavori in economia nel rispetto della programmazione allegata al programma delle opere pubbliche seguendo l'ordine di priorità ivi indicato, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 9

Progettazione degli interventi.

1. A seguito dell'avvio della procedura, occorre effettuare una progettazione dell'intervento tale da poter eseguire il lavoro secondo le necessarie regole tecniche. Il livello progettuale necessario deve essere simile a quello esecutivo e può essere redatto all'interno dell'Ente o, per giustificati motivi certificati dal Responsabile del Servizio Tecnico, all'esterno.

2. Trattandosi di lavori di manutenzione. Il Responsabile del Servizio attesta, in ogni caso, la correttezza tecnica del progetto e la sua idoneità a costituire la base per una completa, corretta e funzionale realizzazione dei lavori.

3. Gli elaborati tecnici progettuali sono approvati con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, tenendo conto delle previsioni dell'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 10

Determinazione di avvio della procedura in economia.

1. Il Responsabile del Servizio, in base alla progettazione del lavoro, adotta la determinazione che avvia il procedimento di esecuzione delle opere in economia.

2. Con la determinazione di cui al precedente comma, il Responsabile attesta che le opere da realizzare rientrano nelle fattispecie previste dal presente regolamento, stabilisce se si debba procedere in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario e, nel primo caso, impegna la spesa, nel secondo prenota la spesa necessaria, approvando gli schemi degli atti necessari ad effettuare la gara informale per l'individuazione del cottimista.

Art. 11

Procedure per l'affidamento dei cottimi fiduciari.

1. L'indagine di mercato mediante la quale individuare il cottimista, prevista dall'articolo 125, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 ed art. 6 secondo comma del presente regolamento, viene svolta mediante una gara ufficiosa tra almeno 5 ditte dotate di adeguata capacità tecnica.
2. La gara informale è necessaria per i lavori compresi tra 40.000 e 200.000 Euro. Per i lavori inferiori ai 40.000 Euro si può provvedere direttamente all'affidamento diretto degli stessi con apposita motivazione come previsto dall'art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.

3. Scaduto il termine di pubblicazione, l'ufficio provvede ad inviare la lettera di invito alle ditte individuate dal Responsabile del Servizio. Tale invito potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A.R. o telefax o e-mail, e conterrà espressamente la documentazione necessaria ai fini della regolarità dell'offerta.

4. Il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla data di spedizione dell'invito. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5.

Art. 12

Sistemi di aggiudicazione.

1. Le gare informali vengono aggiudicate col sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, o mediante ribasso unico sull'elenco dei prezzi unitari, o mediante il ribasso sul costo delle opere a corpo oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 13

Qualificazione delle imprese affidatarie dei cottimi fiduciari.

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 12, D.Lgs. 163/2006, l'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate per le ordinarie procedure di scelta del contraente di scelta del contraente.

Art. 14

Svolgimento delle gare.

1. Di ogni procedimento di gara viene steso il relativo verbale dal Responsabile del Servizio

Tecnico o del procedimento, alla presenza di due testimoni, e, deve essere approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico che individua il contraente.

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico, qualora lo ritenga motivatamente opportuno, può nominare apposito esperto o una commissione di gara composta dal responsabile del procedimento o un esperto e dal responsabile di segreteria o un esperto per coadiuvarlo nello svolgimento della gara. Alla citata attività dovranno assistere almeno due testimoni.

3. Il verbale non tiene luogo di contratto. L'instaurazione del rapporto tra il Responsabile del Servizio ed il cottimista, avviene solo a seguito della stipulazione del contratto di cottimo.

Art. 15

Affidamenti diretti.

1. Per i lavori il cui costo sia fino a 39.999 Euro, si può motivatamente procedere all'affidamento diretto ad una ditta individuata direttamente dal Responsabile del Servizio, che ne attesta la specifica capacità tecnica, anche in relazione all'economicità e convenienza dell'oggetto della prestazione.

Art. 16

Provvedimenti nei casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Servizio può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 125, comma 10 lett. D), del D. Lgs. 163/2006, l'immediata esecuzione dei lavori (entro il limite di 200.000 Euro) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Servizio, in possesso della qualificazione prevista dal D.P.R. 34/2000 ovvero sulla base di apposito elenco preventivamente adottato.
3. Il Responsabile del Servizio compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale, che provvede all'approvazione dei lavori.

Art. 17

Contratti di cottimo.

1. Il cottimo fiduciario deve essere disciplinato da uno specifico contratto.

2. Il contratto viene stipulato tra il rappresentante della ditta cottimista ed il Responsabile del Servizio, che si assume la responsabilità nei confronti del primo della controprestazione.

3. Il contratto deve contenere, almeno, i seguenti elementi:

a. l'oggetto;

b. l'importo dei lavori, determinato a corpo, misura o parte a corpo, parte a misura;

c. la determinazione della cauzione definitiva;

d. garanzie e coperture assicurative;

e. la definizione della responsabilità per danni;

f. l'impegno del cottimista a rispettare le norme dei contratti di lavoro e di trasmettere all'Ente la documentazione dell'avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché l'osservazione delle disposizioni antimafia;

g. la disciplina del piano di sicurezza;

h. il divieto della cessione del contratto:

i. la disciplina della direzione dei lavori;

j. il termine per l'ultimazione dei lavori;

k. eventuali proroghe;

l. sospensioni e ripresa dei lavori;

m. penali;

n. modalità di pagamento degli acconti e del saldo;

o. divieto di revisione prezzi;

p. disciplina delle varianti;

q. regolare esecuzione.

4. Alla gestione dei contratti di cottimo si applicano le disposizioni previste dal regolamento comunale dei contratti, in quanto compatibili.

Art. 18

Consegna.

1. E' possibile, sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio, una consegna dei lavori d'urgenza.

Art. 19

Perizia suppletiva per maggiori spese.

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Servizio ovvero il Direttore dei lavori qualora non coincidente con il Responsabile propone una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. L'autorizzazione è concessa con apposito atto della Giunta Comunale.

3. Qualora risulti la necessità di eseguire lavori o acquisire forniture non previste nel computo estimativo, il Responsabile del Servizio o il tecnico incaricato procede ad aggiornare l'elenco dei

lavori e delle forniture determinando i nuovi prezzi mediante una nuova analisi dei medesimi oppure ricavandoli da lavori o forniture analoghe previste nel progetto.

4. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 20

Lavori eseguiti in amministrazione diretta.

1. Quando i lavori sono acquisiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Servizio o del procedimento provvede:

a. a disporre gli ordini di servizio al personale messo a disposizione, per dirigerne e coordinarne le attività;

b. ad acquisire i materiali, gli attrezzi, i noleggi necessari, mediante proprie determinazioni.

2. Tutte le acquisizioni debbono essere regolate da contratto. La stipulazione del contratto può essere effettuata anche mediante corrispondenza commerciale o sottoscrizione della determinazione di affidamento dell'incarico.

Art. 21

Esecuzioni. del cottimo fiduciario.

1. L'esecuzione del contratto di cottimo viene effettuata con lettera del Responsabile del Servizio o del procedimento e deve fare riferimento alla determinazione che affida i lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 191 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 22

Liquidazione.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori in economia debbono essere vistate dal Responsabile del Servizio o del procedimento, che controlla sotto la propria personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti o risultanti dai contratti nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte. Le citate fatture e note di spesa sono anche controllate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. In base alle verifiche di cui sopra, i certificati di pagamento in acconto e a saldo, sono approvati con determinazioni del Responsabile del Servizio.

3. I pagamenti relativi sono effettuati a mezzo mandati di pagamento a carico del Tesoriere comunale, nel termine di 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione.

Art. 23

Certificazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti in economia.

1. I lavori di cui ai precedenti articoli sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio o del tecnico incaricato.

2. La predisposizione della contabilità finale e l'emissione del certificato di regolare esecuzione sono di competenza del Responsabile del Servizio o del tecnico incaricato, e, saranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio.

3. Gli atti del fascicolo della procedura sono prontamente trasmessi alla Giunta Comunale per doverosa informazione della loro conclusione.

Art. 24

Disposizioni finali.

1. Rimangono comunque disciplinate con apposito regolamento in vigore le spese dell'Economo Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicheranno le norme contenute nello Statuto Comunale, nel Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune, nel Regolamento di Contabilità e nelle vigenti disposizioni nazionali e regionali nonché comunitarie in materia di lavori pubblici.